REGOLAMENTO (CEE) N. 4153/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di cavoli cinesi, di insalata « iceberg », di peperoni e di pomodori pelati originari d'Israele (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il quarto protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (1) prevede negli articoli 1 e 2 l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di :

— 450 t di cavoli cinesi del codice NC ex 0704 90 90 ;

— 250 t di insalata « iceberg » del codice NC ex 0705 11 10 ;

— 7 400 t di peperoni del codice NC 0709 60 10 ;

— 2 800 t di pomodori pelati del codice NC 2002 10 00,

originari d'Israele ;

considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali sono eliminati gradualmente negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti dagli articoli 75, 243 e 268 dell'atto di adesione ; che, per l'anno 1988, i dazi contingentali sono pari al 72,7 % dei dazi applicabili per i cavoli cinesi e i peperoni e al 70 % dei dazi applicabili per le insalate « iceberg » ed al 62,5 % dei dazi applicabili per i pomodori pelati ; che, tuttavia, il regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele e che modifica i regolamenti (CEE) n. 449/86 e (CEE) n. 2573/87 (2), prevede che questi Stati membri differiscano, rispettivamente fino al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti del settore degli ortofrutticoli a cui si applica il regolamento (CEE) n. 1035/72 (3) ; che pertanto le disposizioni del presente regolamento relative al contingente tariffario previsto per i cavoli cinesi, le insalate « iceberg » ed i peperoni si applicano soltanto alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ; che è opportuno quindi aprire i contingenti tariffari comunitari in questione per il periodo dal 1° al 31 dicembre 1988, a ragione dei volumi che, conformemente alla clausola « prorata temporis » inclusa nel suddetto protocollo, ammontano per questo periodo ai quantitativi indicati nell'articolo 1 ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi ; che nel caso presente non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dai volumi contingentali le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 2, paragrafo 1 ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume dei contingenti ed informare gli Stati membri ;

considerando che se, nel corso del periodo contingentale, il volume dei contingenti è quasi interamente utilizzato, è indispensabile che gli Stati membri riversino in questo volume la totalità dei prelievi effettuati che non siano stati utilizzati e ciò per evitare che una parte dei contingenti tariffari comunitari resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica del Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° al 31 dicembre 1988 i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto indicati originari d'Israele sono sospesi al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato :

(1) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.
(2) GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)	Applicabile in
09.1311	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	225	10,9	Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985
09.1313	ex 0705 11 90	Insalate « iceberg » (Lactuca sativa L ; varietà capitata L.)	125	9,1 Min 1,1 ECU/100 Kg/br	Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985
09.1303	ex 0709 60 10	Peperoni	616	4,5	Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985
09.1307	ex 2002 10 00	Pomodori pelati	233	11,2	Comunità nella sua composizione attuale

Nei limiti del contingente tariffario relativo ai pomodori pelati, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 4162/87.

Articolo 2

1. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile di detto contingente.

2. Senza pregiudizio dell'articolo 3, i prelievi effettuati in applicazione del paragrafo 1 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 3

1. Non appena il volume del contingente quale è definito dall'articolo 1 è esaurito a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo le disposizioni seguenti.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume del contingente di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

3. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri devono riversare nel volume del contingente la totalità dei prelievi che, a questa data, non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 4, paragrafi 3 e 4.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro quote cumulate dei contingenti comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 5

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate ai contingenti.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS